STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – APS
COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE "I BEI SENZA SCHEI"

TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO SOCIALE

ART. 1 – Denominazione
E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 03/07/17 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE "I BEI SENZA SCHEI" APS, di seguito denominato "Associazione".
L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

ART. 2 – Sede
L'Associazione ha sede in Via Madonna dei Prati n. 8, Arzignano (VI).
L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente Statuto. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

ART. 3 – Durata
La durata dell'Associazione è stabilita fino al __Illimitata nel tempo_.
L'Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 4 – Oggetto sociale
Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.
Ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo.
E ancora, promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.
A titolo esemplificativo non esaustivo o limitativo esplica la sua attività prevalente nei settori della cultura, delle arti, della tutela del patrimonio artistico, storico, architettonico e ambientale, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e nonché della formazione ad esse connessa, in particolare

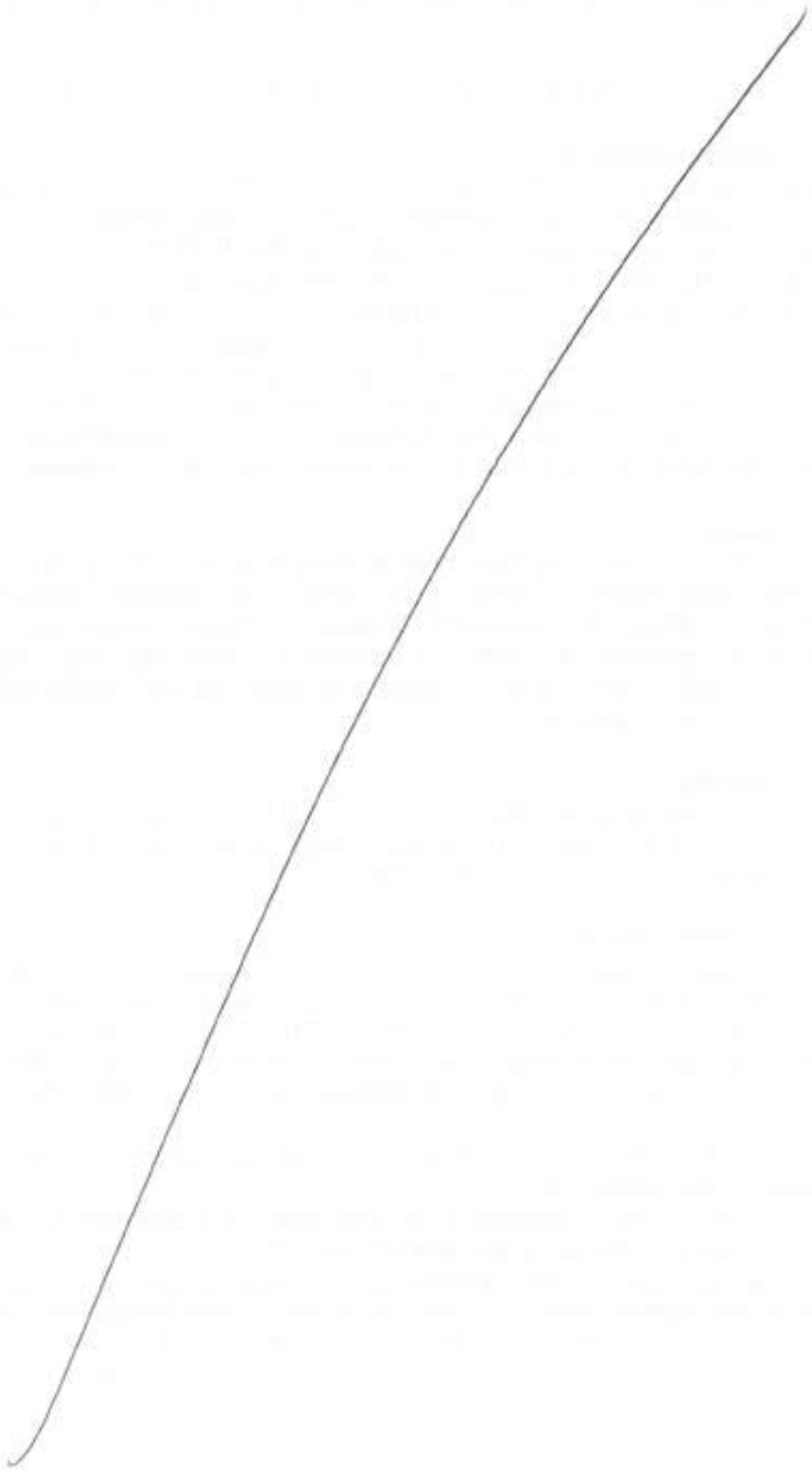

mediante l'esercizio delle attività di interesse generale elencate dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017 alle lettere D-F—I-L-R-V-W-Z, nello specifico:
D) attività culturali di interesse sociale con finalità educative
F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244
Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
L'Organo Amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.
L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.
Si propone, altresì, di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili. Le attività sociali sono destinate, oltre che ai propri associati, anche ai loro familiari e a terzi.

TITOLO SECONDO
SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 5 – I soci
Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).
Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.
Sono soci dell'Associazione:
- i fondatori

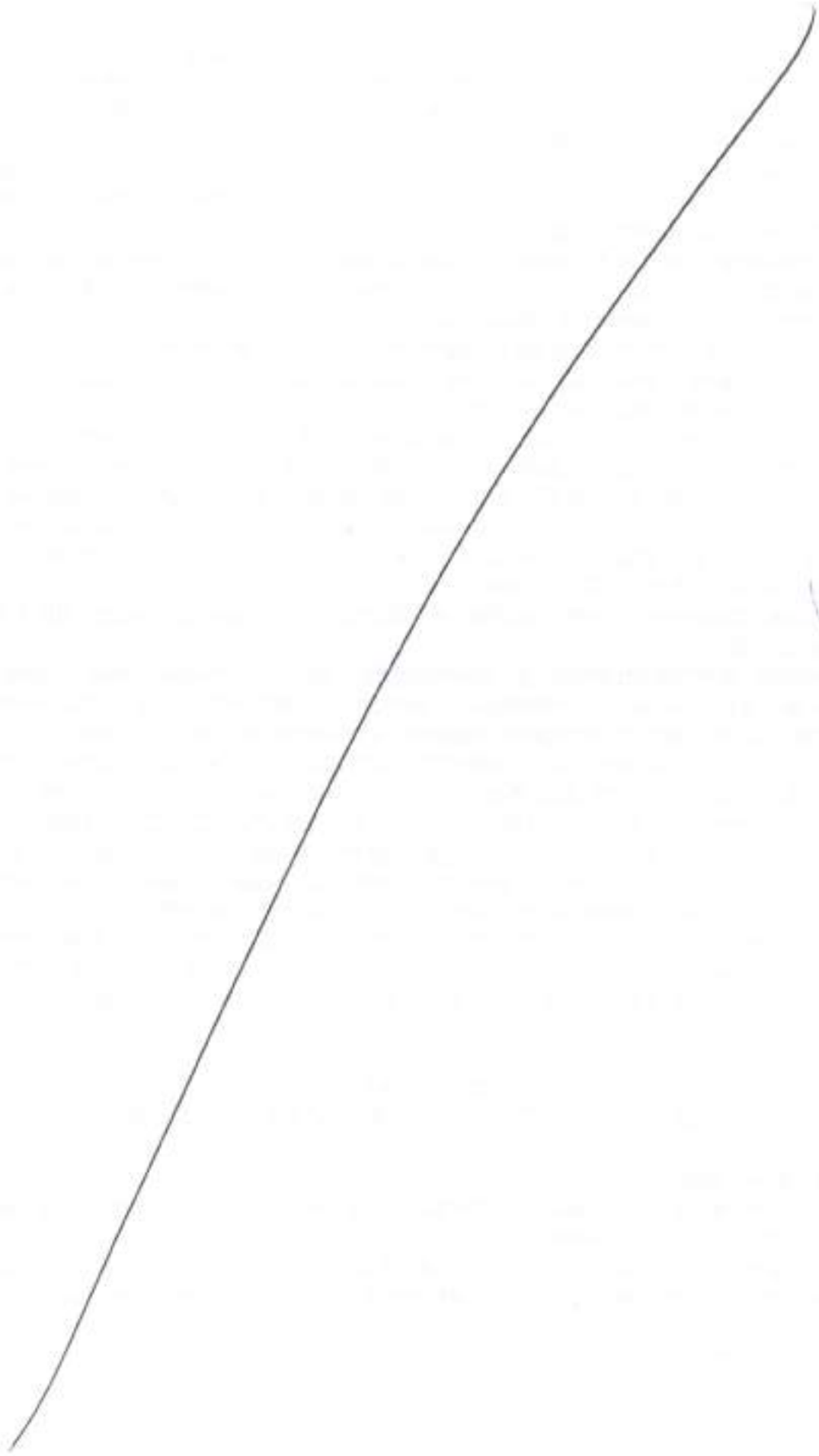

- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.
Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.
Non sono permesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
Agli associati di maggiore età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

ART. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee

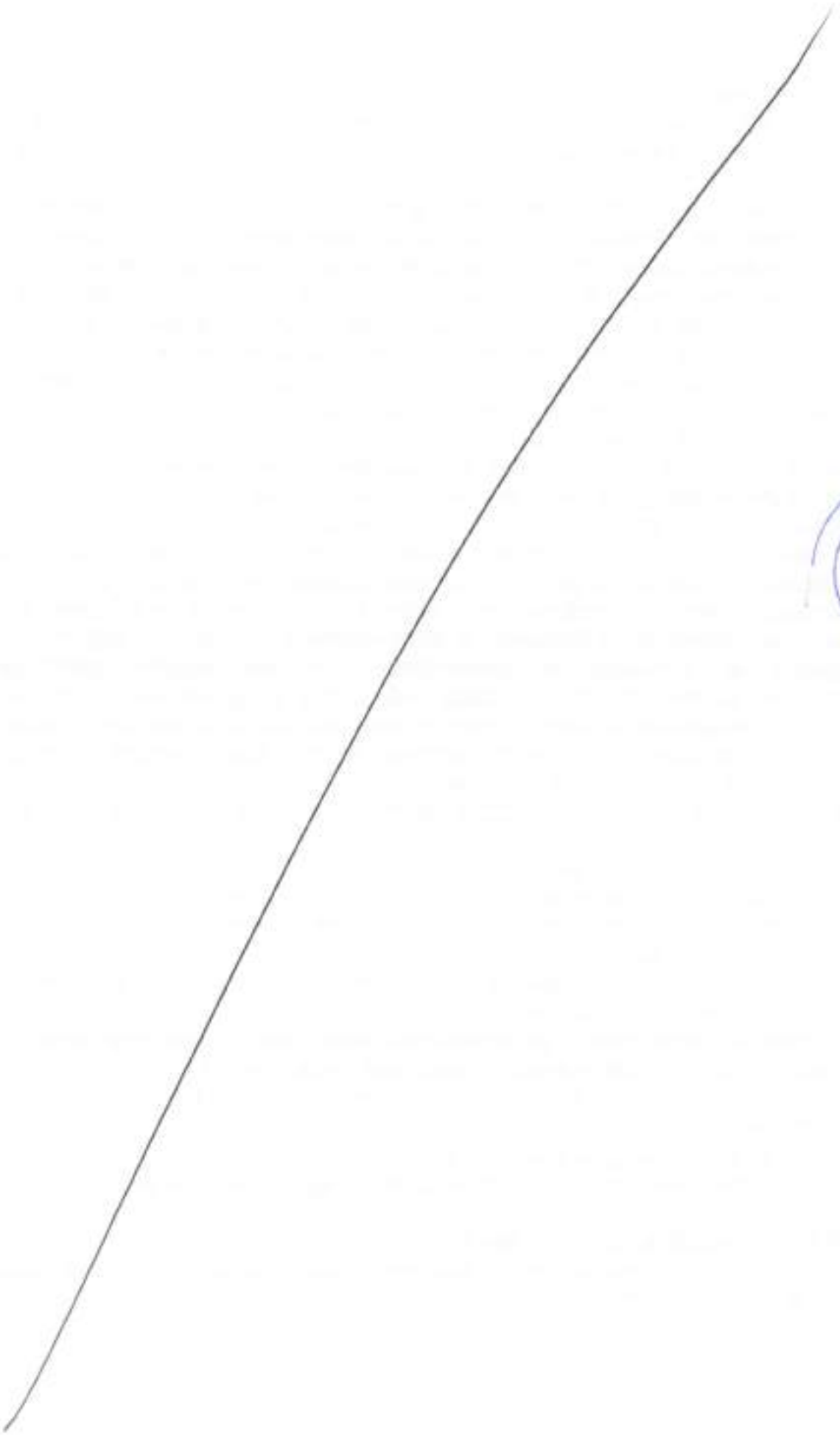

- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno nel libro degli associati
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente
- denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto ed i regolamenti approvati
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione
- indegnità deliberata dall'Organismo Amministrativo, sentita l'Assemblea

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

ART. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.
L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4, del CTS.

TITOLO TERZO
ORGANI SOCIALI

ART. 8 – Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- L'Organo Amministrativo
- Il Vice Presidente
- Il Segretario/Tesoriere

ART. 9 – Assemblea dei soci
L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.
L'Assemblea è convocata inoltre:
- quando il Presidente lo ritenga opportuno
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci a da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere siano prese a maggioranza dei voti.

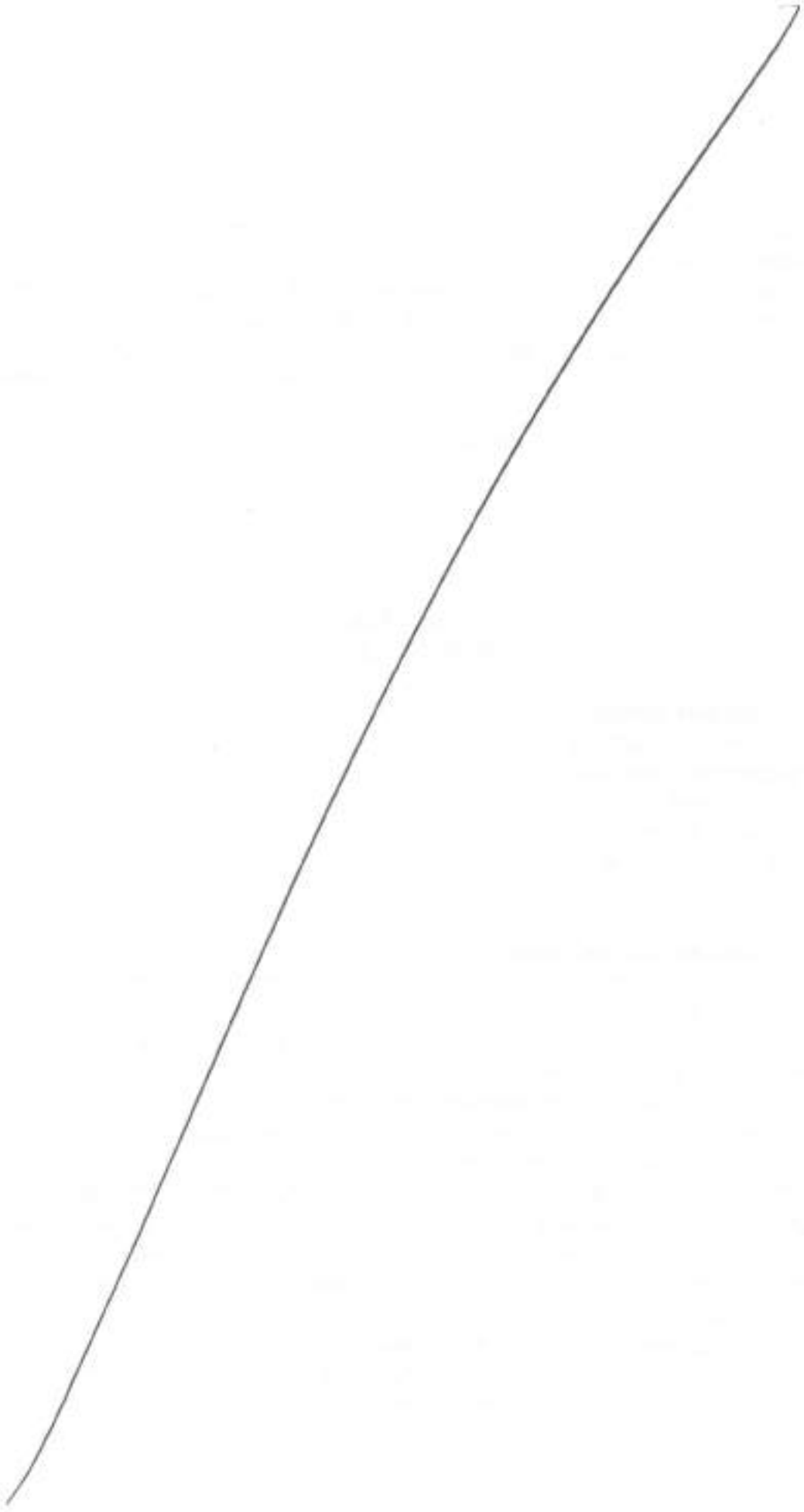

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea
L'Assemblea in seduta ordinaria:
- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo ove previsto
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche dello Statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente
- nomina uno o più liquidatori

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea
- Ciascun associato ha diritto ad un voto

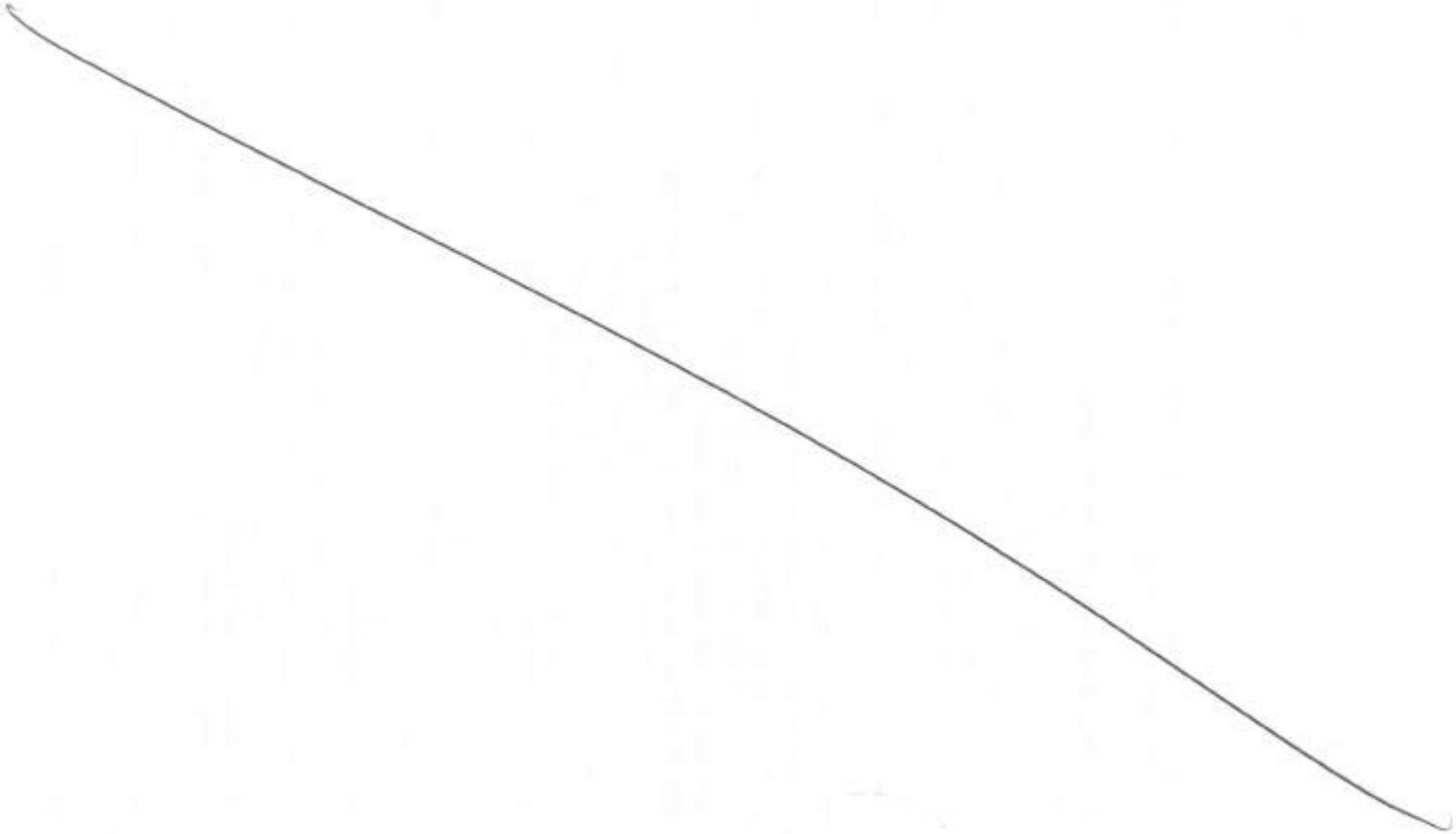

- Gli associati enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati

ART. 12 – Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

ART. 13 – Organo di amministrazione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti tra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque.
Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e quello preventivo se previsto.
Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

ART.14 – Presidente
Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

ART. 15 – Segretario/Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari
- cura la corrispondenza
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli eventuali organi collegiali
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo
- è a capo del personale

ART.16 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un massimo di mandati.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO
RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti
- contributi dei privati
- contributi di enti, pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso –
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

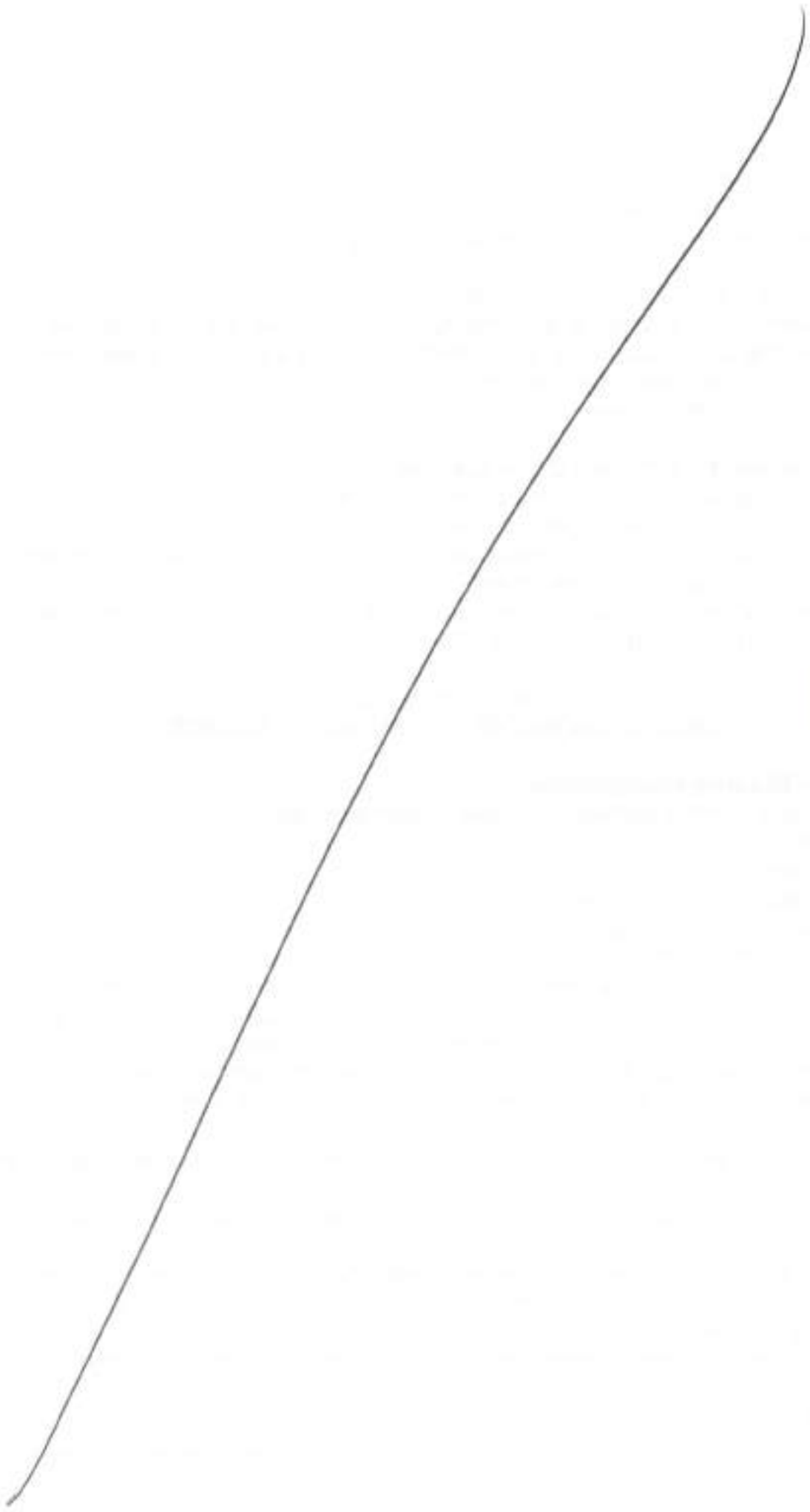

ART. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti
L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni
L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

ART. 20 – Responsabilità dell'Associazione
L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

ART. 21 – Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.
All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

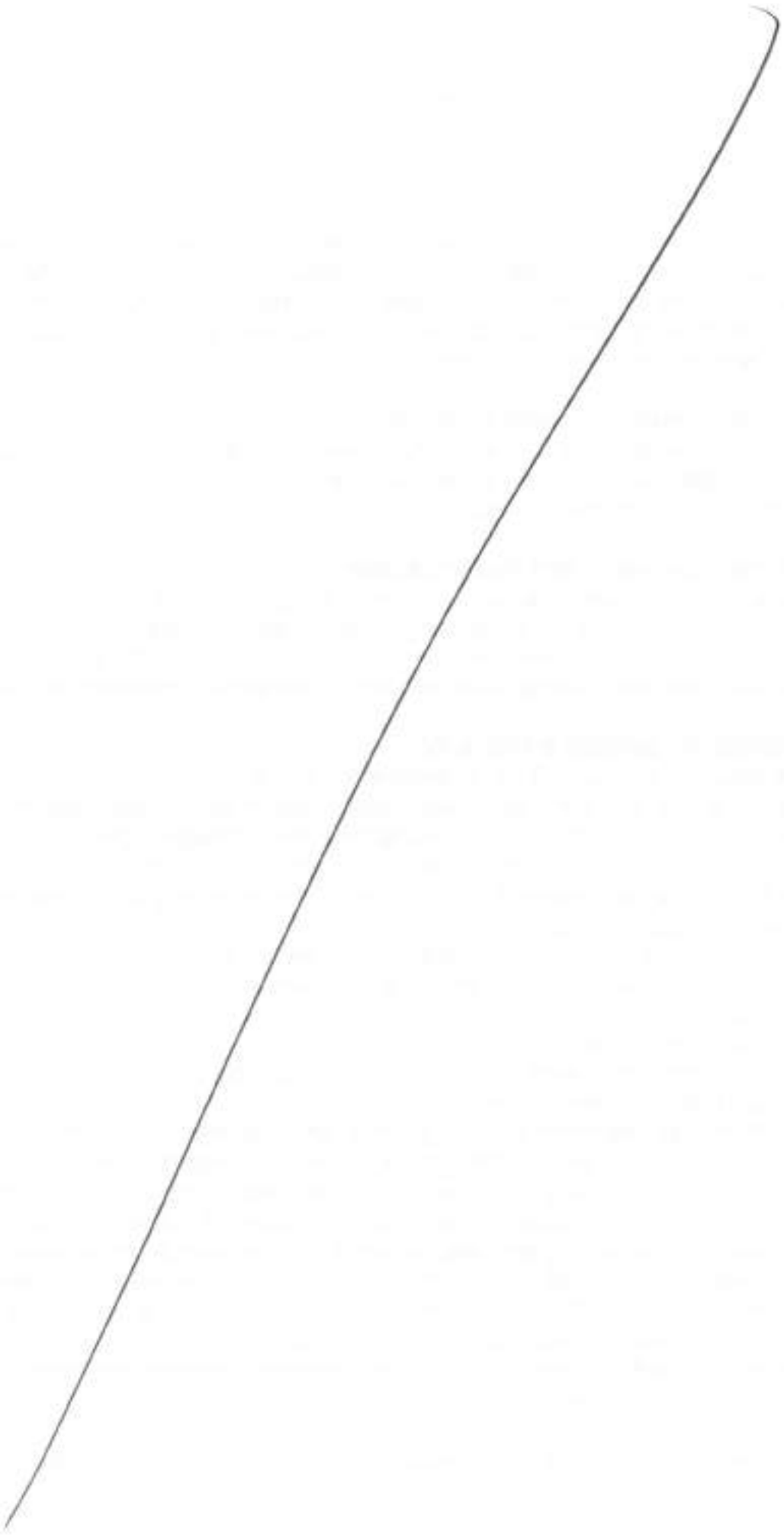

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 23 – Quota sociale
La quota associativa a carco degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 24 – Modificazioni dello Statuto
Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.
Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

ART. 25 – Regolamento interno
L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

ART. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RNUTS, a fini di pubblica utilità.

ART. 27 – Disposizioni transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Al momento della Registrazione presso Agenzia Entrate si chiede espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Vicenza
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA
Reg.to il 06 10 2020
al N° 3705 Prv. Serie 3^ esente
L'ASSISTENTE (*)
(*)Firma su delega del Direttore Provinciale

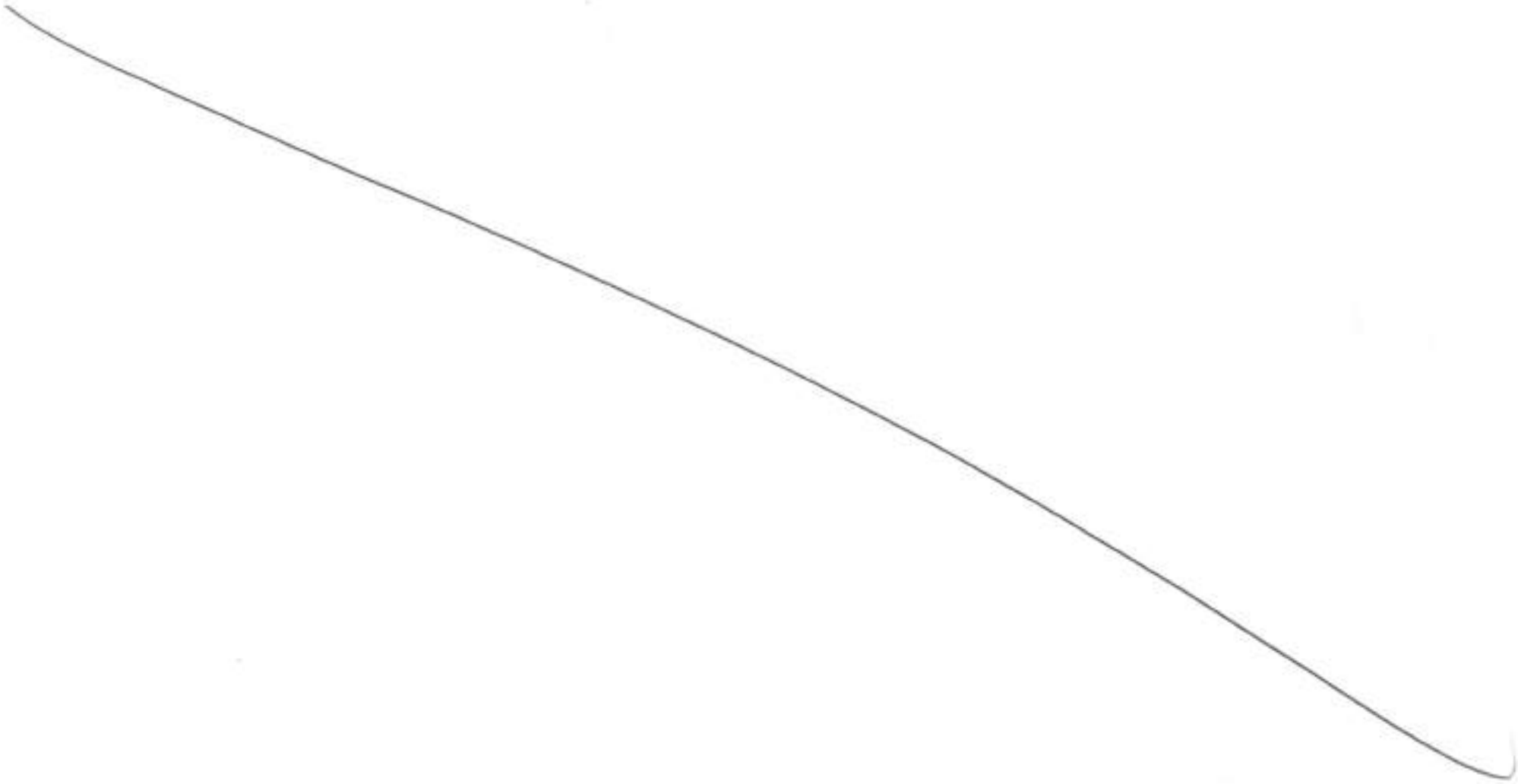

ENTRATE
VICENZA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE "I BEI SENZA SCHEI"
del 28 agosto 2020

Il giorno 16 Settembre 2020 , alle ore 06.00, presso ___Costo di Arzignano , Via _Madonna dei Prati_n 8 , si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione senza scopo di lucro "I BEI SENZA SCHEI" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del __01 Settembre 2020 :

1. Modifiche atto costitutivo
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018

Sono presenti il presidente Sig. Massimo Schiavo ed il segretario Sig. ra Clara Vignaga.
Il presidente da atto che, in base al numero dei presenti in rappresentanza delle associazioni iscritte, l'assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.
Pertanto, aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 20.30 in seconda convocazione.

Il Presidente

Il Segretario

Successivamente, alle ore 20.30, risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

Massimo Schiavo
Clara Vignaga
Ivan Zordan
Ivana Pizzuto
Graziano Corradi
Andrea Pasetti
Marco Michelato
Paolo Giuriato

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita.
All'unanimità i presenti nomina alla presidenza il socio Sig. Massimo Schiavo e la socia Sig.ra Clara Vignaga con funzioni di segretario.
Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

1) Modifiche atto costitutivo

Il Presidente illustra l'argomento e propone di modificare l'atto costitutivo al fine di adeguarlo agli artt. 32, comma 1, e/o 35, comma 1, del CTS come segue:

A) I soci fondatori indicati nell'atto costitutivo depositato il vengono così integrati, al fine di raggiungere il numero minimo richiesto:

- IVAN ZORDAN, nato a __Arzignano __ il 08/04/1971_ , residente in ___Arzignano_____, C.F.: ZRDVNI71D08A459T
- GRAZIANO CORRADI, nato a __ARZIGNANO_ il __01/08/1967, residente in __Arzignano_____, C.F.: CRRGZN67M01A459R

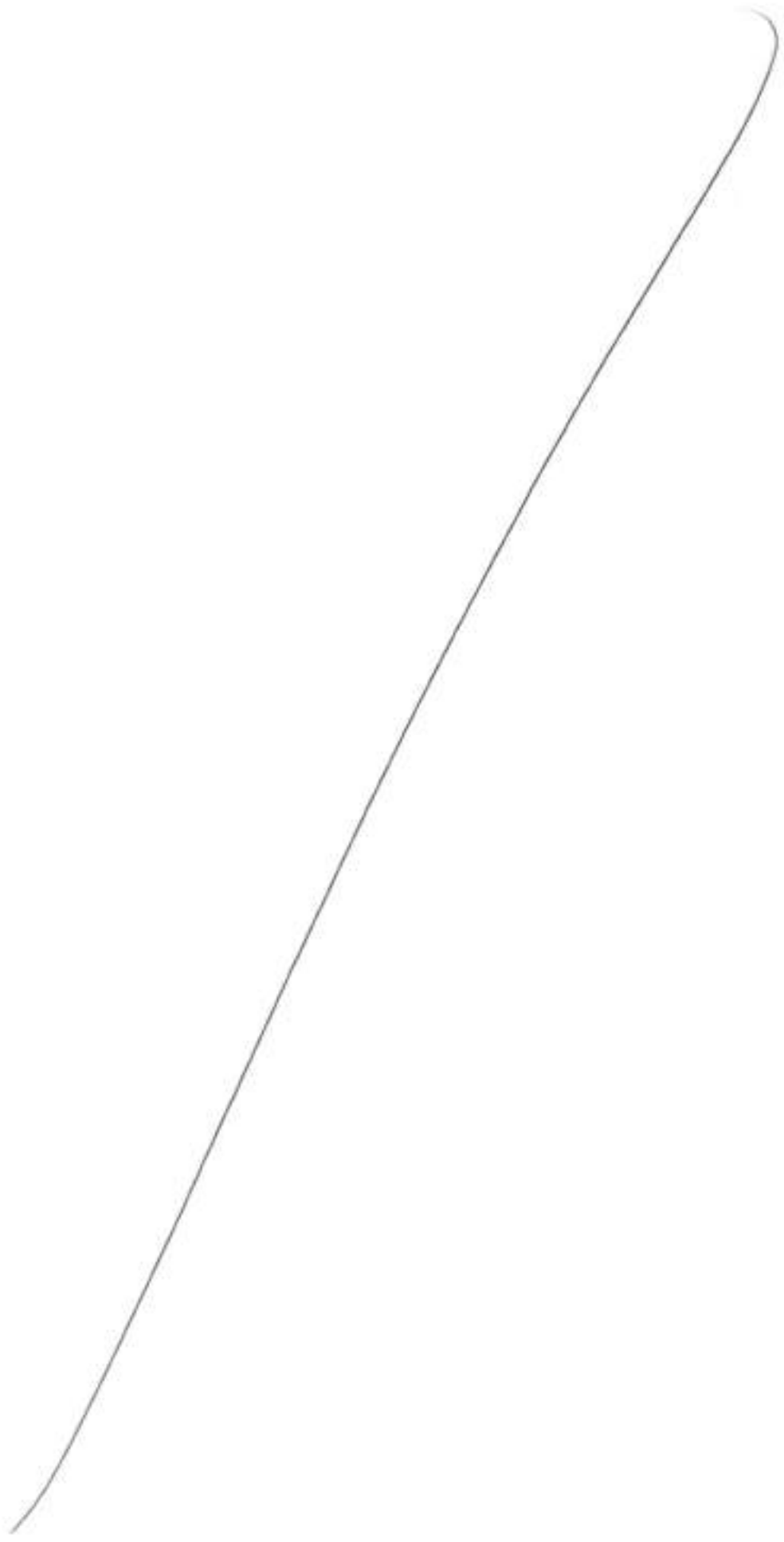

- PAOLO GIURIATO, nato a Vicenza il 07/02/1967 residente in..... ...Trissino.....C.F. GRTPLA67B07L840J
- CLARA VIGNAGA, nato a .....Arzignano.....il 14/06/1957 residente in..... .....Arzignano..... C.F. VGNCLR57H54A459P
- MARCO MICHELATO nato a ...Arzignano.....il 14/01/1980 residente in.....Arzigano.....C.F. MCHMRC80A14A459U
- ANDRE PASETTI, nato a ...Vicenza..... il.....16/05/1964.....residente in Trissino C.F. PSTNRN64E16L840S
- IVANA PIZZUTO nato a...Arzignano.....il 24/061969 residente in Arzignano C.F. PZZVNI79H64A459L

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto, che viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato

B)

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo dell'associazione, composto di n. 5 (cinque) membri, è nominato nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE: Massimo Schiavo, nato a _Arzignano_____ il __17/08/1970_____, residente in __Arzignano_____, C.F.: SCHMSM70M17A459Z

VICE PRESIDENTE: Ivan Zordan, __nato a Arzignano il 08/04/1971 residente in Arzignano C.F. ZRDVNI71D08A459T

SEGRETARIO/TESORIERE: Vignaga Clara nato Arzignano il ,_14/06/1957_____,_ residente in Arzignano C.F. VGNCLR57H54A459P

CONSIGLIERE: Ivana Pizzuto nato a Arzignano il 24/09/1979 residente in Arzignano C.F. PZZVNI79H64A459L

CONSIGLIERE: Graziano Corradi nato a Arzignano il 01/08/1967 residente in Arzignano C.F. CRRGZN67M01A459R

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 7 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

2) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 2 agosto 2019.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i primi due punti all'o.d.g.

Si propone di modificare l'art. __1_ del vigente statuto come segue:

ART. 1 – Denominazione

E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 03/07/17 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE "I BEI SENSA SCHEI" APS, di seguito denominato "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

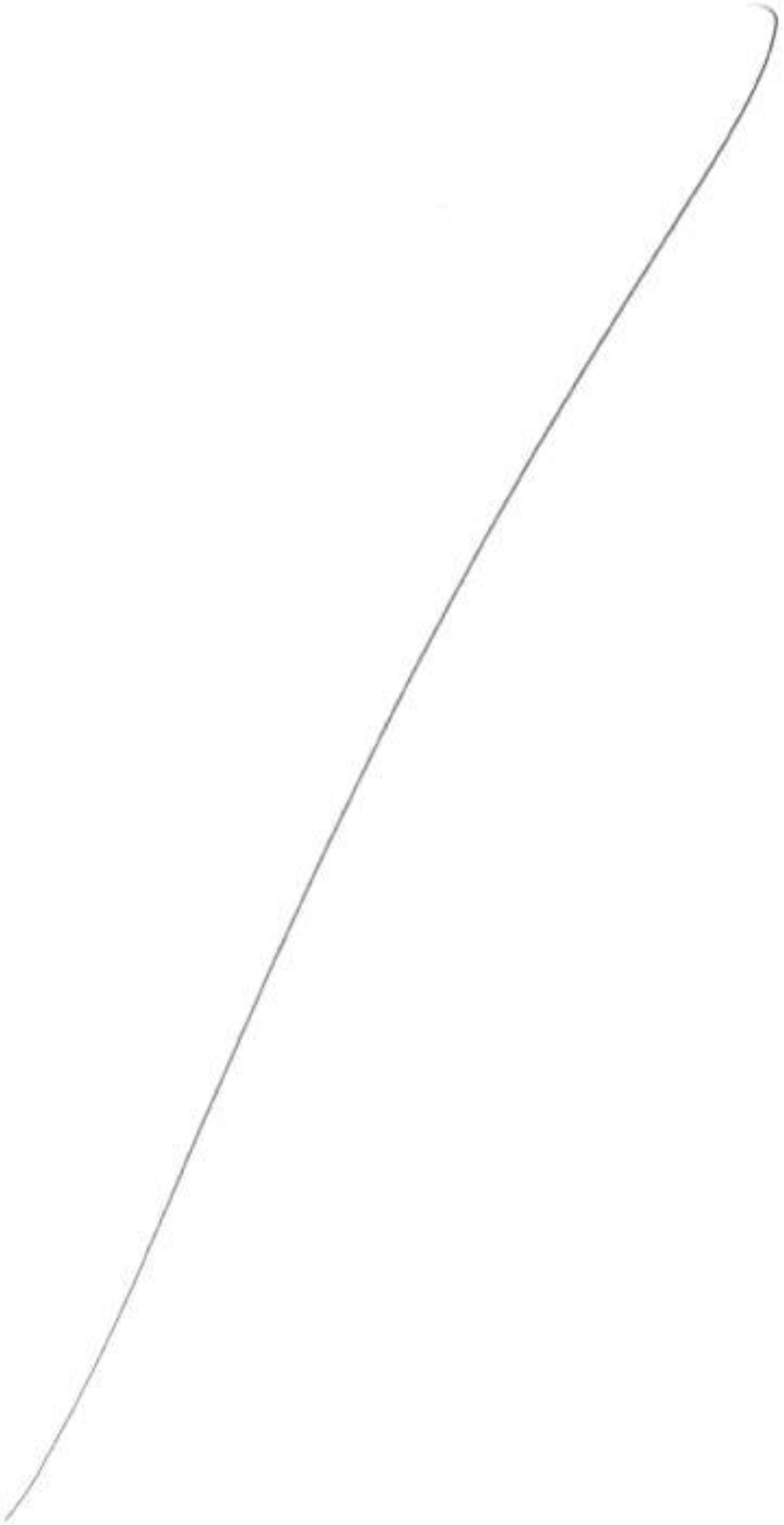

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 1 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 2 – Sede
L'Associazione ha sede in Via Madonna dei Prati n. 8, Arzignano (VI).
L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente Statuto. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 2 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 3 – Durata
La durata dell'Associazione è stabilita fino al __Illimitata nel tempo_____.
L'Assemblea potrà prorogare tale durata o acconsentire, anche tacitamente, la sua continuazione a tempo indeterminato.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 3 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 4 – Oggetto sociale
Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.
Ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo.
E ancora, promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.
A titolo esemplificativo non esaustivo o limitativo esplica la sua attività prevalente nei settori della cultura, delle arti, della tutela del patrimonio artistico, storico, architettonico e ambientale, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante l'esercizio delle attività di interesse generale elencate dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017 alle lettere D-F-I-L-R-V-W-Z, nello specifico:
D) attività culturali di interesse sociale con finalità educative
F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244

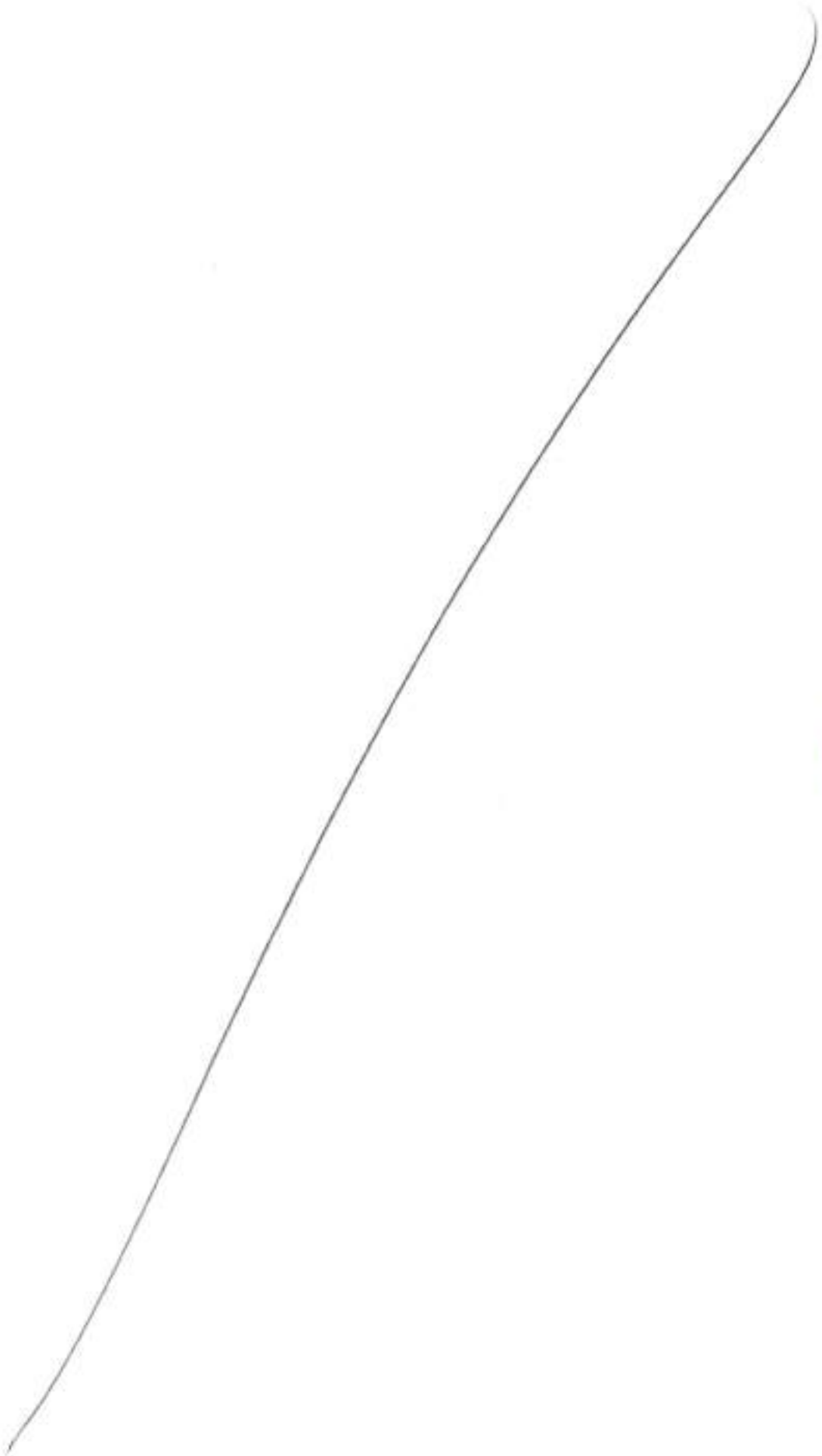

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
L'Organo Amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.
L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.
Si propone, altresì, di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili. Le attività sociali sono destinate, oltre che ai propri associati, anche ai loro familiari e a terzi.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 4 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 5 – I soci
Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).
Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.
Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.
Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.
Non sono permesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

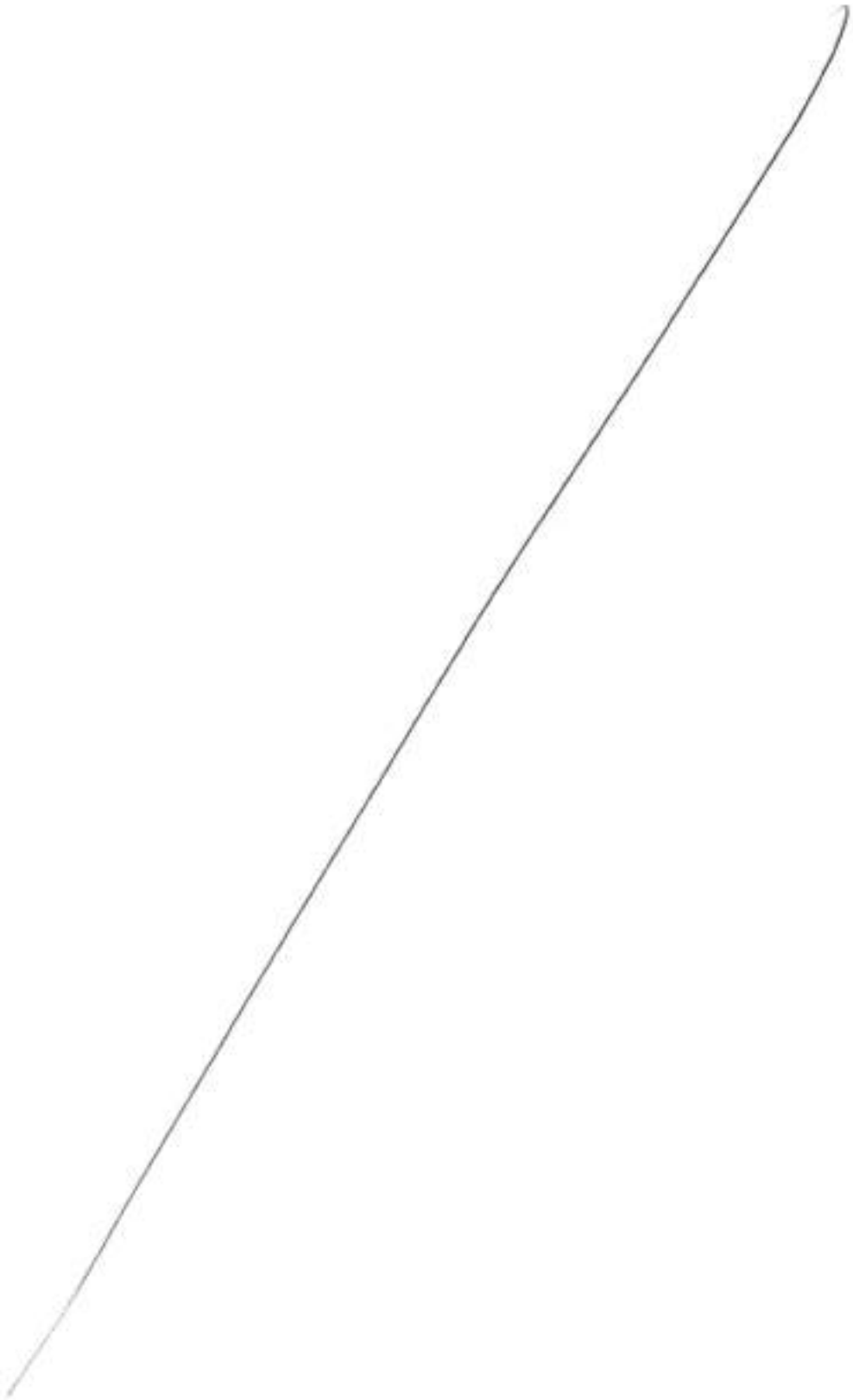

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
Agli associati di maggiore età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 5 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 6 – Diritti e obblighi dei soci
I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno nel libro degli associati
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente
- denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto ed i regolamenti approvati
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione
- indegnità deliberata dall'Organismo Amministrativo, sentita l'Assemblea

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 6 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori
L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

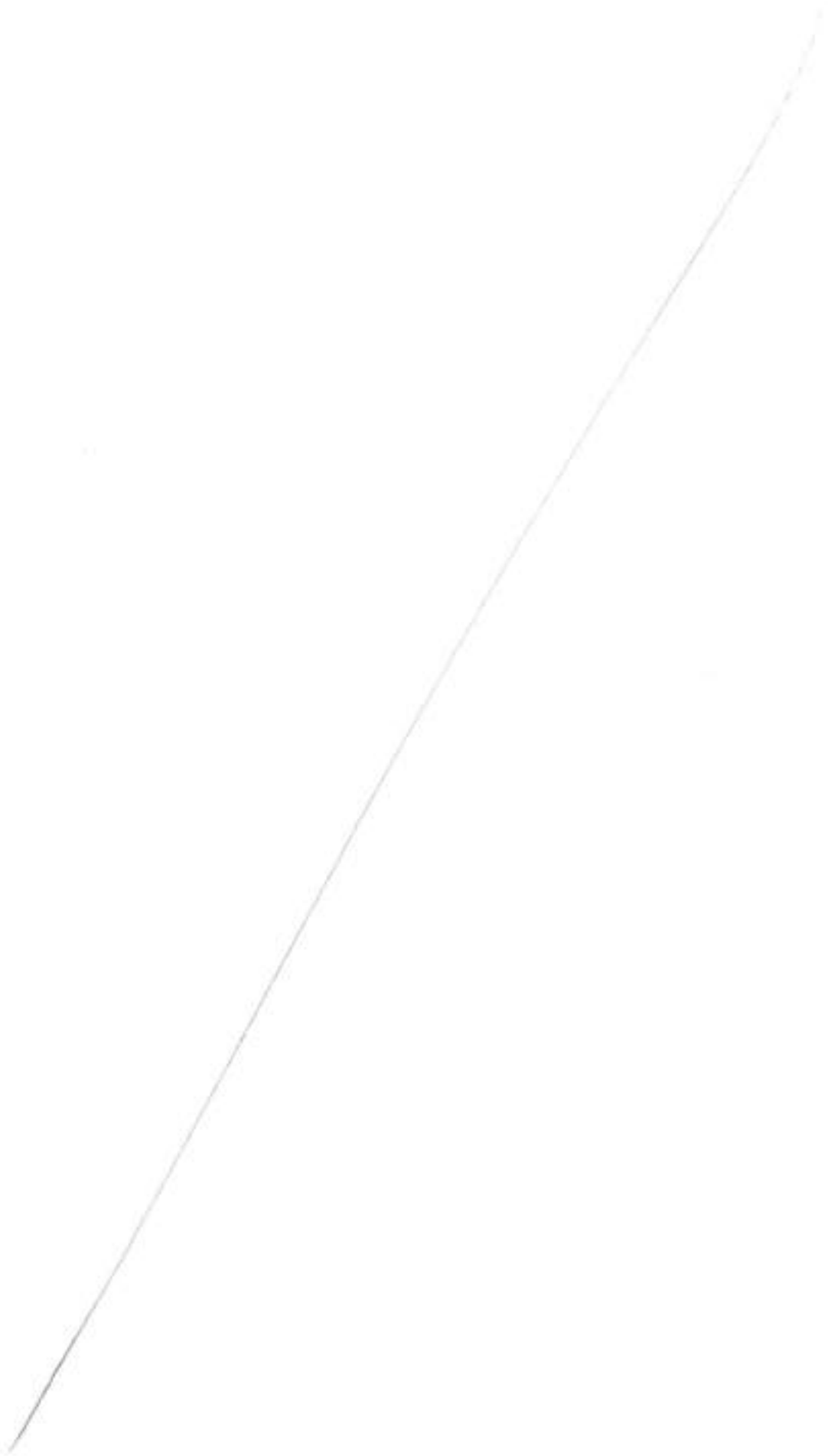

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.
L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4, del CTS.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 7 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 8 – Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- L'Organo Amministrativo
- Il Vice Presidente
- Il Segretario/Tesoriere

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 8 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 9 – Assemblea dei soci
L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.
L'Assemblea è convocata inoltre:
- quando il Presidente lo ritenga opportuno
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci a da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere siano prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 9 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

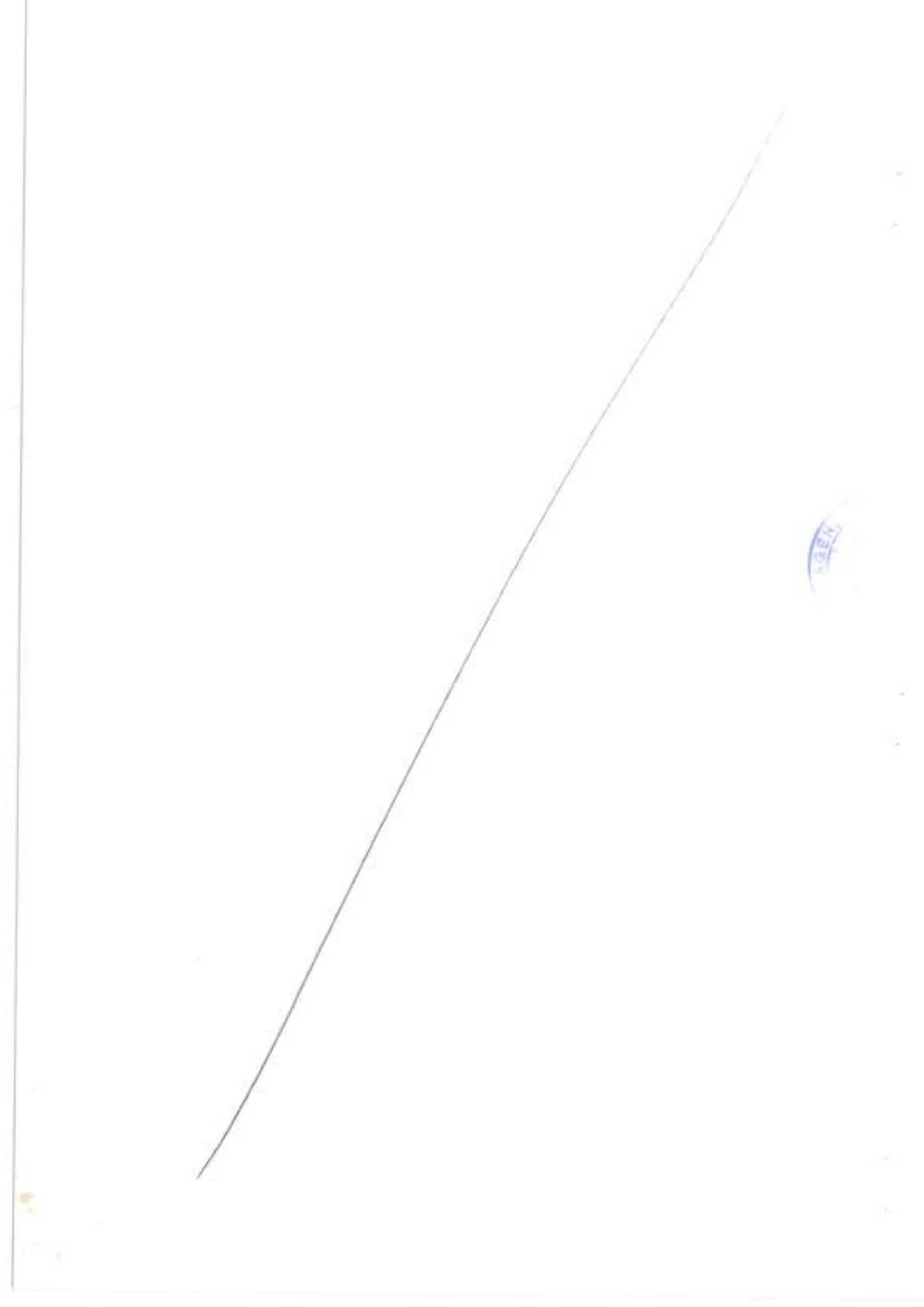

ART. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo ove previsto
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente
- nomina uno o più liquidatori

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 10 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto
- Gli associati enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 11 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 12 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti tra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a cinque.
Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e quello preventivo se previsto.
Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 13 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART.14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 14 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari
- cura la corrispondenza
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli eventuali organi collegiali
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo
- è a capo del personale

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 15 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

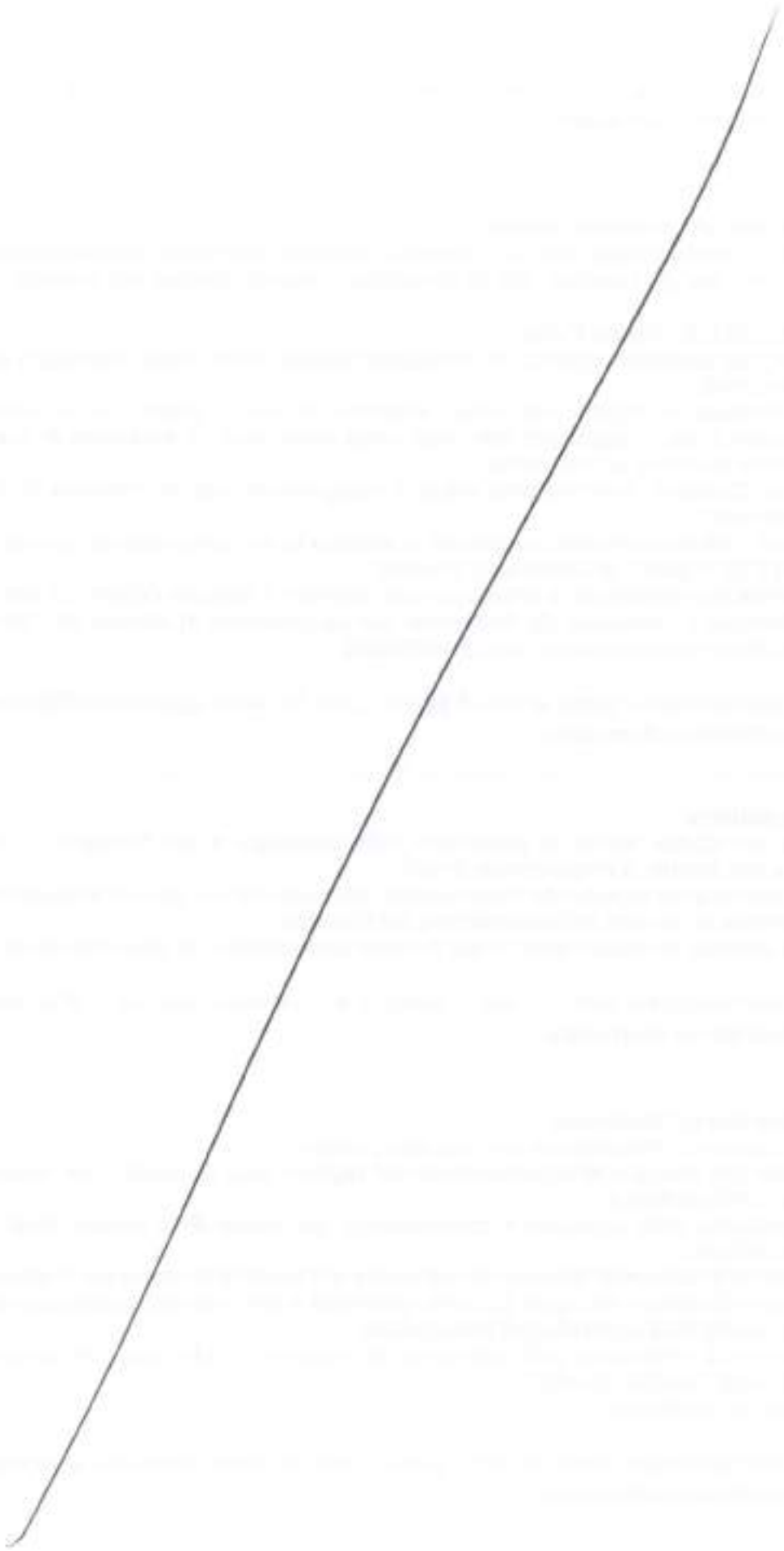

ART.16 – Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un massimo di 10 (dieci) mandati.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 16 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 17 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:
- contributi degli aderenti
- contributi dei privati
- contributi di enti, pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso –
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 17 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti
L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 18 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni
L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 19 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 20 – Responsabilità dell'Associazione
L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 20 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 21 – Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.
All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 21 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 22 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 23 – Quota sociale
La quota associativa a carco degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.
Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 23 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 24 – Modificazioni dello Statuto
Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.
Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 24 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 25 – Regolamento interno
L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 25 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RNUTS, a fini di pubblica utilità.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 26 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

ART. 27 – Disposizioni transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 27 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che le modifiche all'atto costitutivo e tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.
Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE "I BEI SENSA SCHEI" APS, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE "I BEI SENSA SCHEI" APS, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE "I BEI SENSA SCHEI" APS, Sig. Schiavo Massimo, affinchè provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate,

chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS. Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 22.00 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente

Il Segretario